



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2010 (03.06)
(OR. en)**

10247/10

**STATIS 26
ECOFIN 311
UEM 192**

RELAZIONE

della:	Presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte seconda)/Consiglio
n. prop. Com:	6559/10 ECOFIN 105 UEM 48 STATIS 8
Oggetto:	Proposta di regolamento (UE) n. ... del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi - orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 16 febbraio 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi¹.
2. Il Gruppo "Statistiche" ha esaminato la proposta in tre riunioni tenutesi l'8 e il 29 aprile e il 19 maggio 2010.
3. Il Comitato economico e finanziario ha formulato il suo parere sulla proposta il 4 marzo 2010².

¹ Doc. 6559/10 ECOFIN 105 UEM 48 STATIS 8.

² Doc. 8301/10 STATIS 17 ECOFIN 194 UEM 100.

4. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere sulla proposta il 4 marzo 2010³.
5. Si è ancora in attesa del parere del Parlamento europeo. La relazione della commissione per i problemi economici e monetari dovrebbe essere adottata il 28 giugno 2010 in vista dell'adozione definitiva del parere in plenaria nella tornata del 5 luglio 2010.
6. Nel parere del 4 marzo 2010 (punto 11), il Comitato economico e finanziario ha manifestato la volontà di essere informato sui risultati della discussione svolta in sede di Gruppo "Statistiche". Pertanto, la presidenza ha riferito al Comitato in merito alla situazione attuale nella riunione del 27 maggio 2010.

II. STATO DEI LAVORI

7. In seguito all'ultima riunione del Gruppo del 19 maggio 2010, è stato espresso un sostegno generale sulla più recente proposta di compromesso della Presidenza ad eccezione delle tre seguenti questioni principali in sospeso:

- a) articolo 11ter, paragrafi 3 e 4

Tale articolo riguarda l'elenco dei criteri di cui la Commissione (Eurostat) dovrebbe tener conto nel decidere se effettuare una visita metodologica in uno Stato membro. Sussiste il seguente disaccordo:

- la Commissione è contraria a qualsiasi elenco nel regolamento. Propone di stabilire l'elenco dei criteri in consultazione con il CMFB e fatta salva l'entrata in vigore del regolamento;
- la presidenza, tenuto conto delle opinioni degli Stati membri, ha incluso nella proposta un elenco non esaustivo di criteri di portata generale e natura tecnica.

³ Doc. 8300/10 STATIS 16 ECOFIN 193 UEM 99.

b) articolo 12, paragrafo 1

Tale paragrafo prevede l'invio di esperti degli Stati membri per assistere la Commissione (Eurostat) nelle visite metodologiche e le relative spese connesse. La questione in sospeso è la seguente:

- la Commissione preferisce mantenere la proposta originaria secondo cui l'assistenza degli esperti è fornita su base obbligatoria;
- la presidenza, tenuto conto delle opinioni degli Stati membri, propone di mantenere il testo attuale del regolamento (CE) n. 479/2009 in modo che gli esperti siano inviati dagli Stati membri su base volontaria.

c) articolo 16, paragrafo 2

L'articolo 16, paragrafo 2 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure idonee (efficaci, proporzionate e dissuasive) affinché i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei principi applicabili in materia di statistiche. Il disaccordo su questo articolo è il seguente:

- la Commissione preferisce mantenere la proposta originaria relativa all'articolo 16, paragrafo 2;
- la presidenza, tenuto conto delle opinioni degli Stati membri, propone di mantenere l'attuale testo dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2009 aggiornandolo unicamente con un riferimento alla nuova normativa in materia di statistiche (regolamento (CE) n. 223/2009) poiché l'introduzione nel testo della disposizione sulla natura delle misure e dell'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione non rispetta il principio di sussidiarietà e l'autonomia istituzionale degli Stati membri.

8. La BCE ha proposto di modificare l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 al fine di avere un'unica definizione di disavanzo pubblico. Tuttavia, sussistono serie preoccupazioni sull'esistenza di un eventuale conflitto giuridico. Il Servizio giuridico del Consiglio ha rilevato che, se la definizione del regolamento 479/2009 fosse modificata, vi sarebbe una discrepanza tra detto regolamento e il sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95). La procedura corretta consisterebbe pertanto nel modificare prima la definizione nel SEC 95 e introdurre quindi il nuovo riferimento nel regolamento 479/2009. La Presidenza ha pertanto deciso di non includere la proposta della BCE nel testo del compromesso finale.
9. La Danimarca, la Polonia e il Regno Unito mantengono riserve d'esame parlamentare.

III. CONCLUSIONE

10. Considerate le opinioni degli Stati membri e della Commissione e tenuto conto dell'importanza della presente proposta, dell'urgenza della sua entrata in vigore e delle conclusioni del CEF, la presidenza ha elaborato il testo di compromesso riportato nell'allegato.
11. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:
- convenire un orientamento generale in base al testo di compromesso della presidenza;
 - raccomandare al Consiglio di confermare l'accordo.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (CE) N. 479/2009 PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ DEI DATI
STATISTICI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
(COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. È di estrema importanza che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, siano di elevata qualità e affidabilità.
- (2) Negli ultimi anni il quadro di governance dell'Unione europea relativo alle statistiche di bilancio è stato ulteriormente sviluppato e il contesto istituzionale è stato aggiornato, in particolare al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione (Eurostat).

- (3) Il quadro di governance rivisto per le statistiche di bilancio è nel complesso efficace e ha prodotto generalmente risultati soddisfacenti per quanto riguarda la comunicazione di dati di bilancio pertinenti sul disavanzo e sul debito pubblici. In particolare, gli Stati membri hanno in maggioranza dimostrato di voler cooperare in modo solido e leale e di avere la capacità operativa di fornire dati di bilancio di elevata qualità.
- (4) Tuttavia, eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che l'attuale quadro di governance per le statistiche di bilancio non è ancora riuscito a ridurre, nella misura necessaria, il rischio di notifica alla Commissione di dati scorretti o inesatti.
- (5) A tale riguardo e in alcuni casi eccezionali (visite metodologiche), la Commissione (Eurostat) dovrebbe avere il diritto di accedere a un più ampio spettro di informazioni che le consenta di valutare la qualità dei dati nel pieno rispetto del regolamento n. 223/2009 per quanto riguarda l'indipendenza professionale.
- (6) Pertanto, quando effettua visite metodologiche in uno Stato membro le cui informazioni statistiche sono sottoposte ad esame, la Commissione (Eurostat) dovrebbe in particolare disporre del diritto di accedere ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, le indagini statistiche e i questionari pertinenti nonché altre informazioni correlate, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati e di segreto statistico.
- (7) Dovrebbero essere principalmente oggetto di controlli i conti pubblici di singole unità delle amministrazioni pubbliche e di unità pubbliche non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, e i conti pubblici dovrebbero essere valutati in relazione al loro utilizzo statistico.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le istituzioni e i funzionari responsabili della comunicazione dei dati effettivi alla Commissione (Eurostat) e dell'elaborazione dei relativi conti pubblici si conformino agli obblighi relativi ai principi statistici.
- (9) Il regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 479/2009 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Per "accesso" si intende che, allorché richiedi, i documenti e le altre informazioni pertinenti devono essere trasmessi immediatamente o con la massima sollecitudine possibile in funzione del tempo necessario per raccogliere le informazioni richieste."

(2) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), con la massima sollecitudine possibile, le pertinenti informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee.

Le "informazioni statistiche" di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l'ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono:

- a) dati provenienti dalla contabilità nazionale;
- b) inventari;
- c) tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;
- d) questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti ("CMFB").

(3) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

"1. La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche e eventuali visite metodologiche.

2. Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito."

(4) Sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 11bis

"Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati effettivi trasmessi a norma dell'articolo 8, esaminare le questioni metodologiche, discutere i procedimenti statistici e le fonti illustrati negli inventari e valutare l'ottemperanza alle norme contabili. Dette visite sono sfruttate per individuare i rischi o potenziali problemi riguardo alla qualità dei dati trasmessi."

Articolo 11ter

1. Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi, come definita all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Le visite metodologiche sono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per quanto riguarda la qualità dei dati.
3. Ai fini del presente regolamento, si può ritenere che esistano rischi o problemi significativi circa la qualità dei dati trasmessi da uno Stato membro allorché, ad esempio:
- a. ci siano revisioni frequenti e consistenti del disavanzo o del debito, non chiaramente e adeguatamente illustrate;
 - b. lo Stato membro interessato non trasmette alla Commissione (Eurostat) tutte le informazioni statistiche richieste nel quadro delle consultazioni esplicative in materia di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), o a seguito di visite di dialogo, nel periodo concordato, e non sia stato chiaramente e adeguatamente illustrato il motivo del ritardo o della mancata risposta;
 - c. lo Stato membro interessato modifichi, unilateralmente e senza una spiegazione chiara, le fonti e i metodi di valutazione del disavanzo o del debito dell'amministrazione pubblica registrato nell'inventario con effetti rilevanti sulle stime;
 - d. ci siano questioni di metodo in sospeso, che potrebbero avere effetti rilevanti sulle statistiche relative al disavanzo o al debito, non risolte tra lo Stato membro e la Commissione (Eurostat); si tratta di questioni emerse dalle consultazioni esplicative o dalle precedenti visite di dialogo che danno luogo a riserve da parte della Commissione (Eurostat) in due notifiche PDE successive;
 - e. ci siano persistenti aggiustamenti tra flussi e stock insolitamente elevati e non chiaramente spiegati.
4. In considerazione, principalmente, dei criteri menzionati nel precedente paragrafo, la Commissione (Eurostat) decide di effettuare una visita metodologica, dopo averne informato il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB).
5. La Commissione dovrebbe informare esaurientemente il Comitato economico e finanziario (CEF) riguardo ai motivi delle visite metodologiche.

(5) L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione (Eurostat) e su base volontaria, l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, anche per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti forniscono una consulenza specialistica indipendente. L'elenco degli esperti in contabilità nazionale è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

La Commissione stabilisce le norme e le procedure relative alla selezione degli esperti, in funzione di un'adeguata distribuzione di esperti negli Stati membri e di un'adeguata rotazione dei medesimi tra Stati membri, le modalità delle loro prestazioni e le modalità finanziarie. La Commissione condividerà con gli Stati membri l'intero costo da questi sostenuto per l'assistenza dei rispettivi esperti nazionali."

(6) L'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti di tutte le amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le relative informazioni contabili e di bilancio dettagliate esistenti.

In tale contesto, le informazioni contabili e di bilancio comprendono:

- le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali;
- le indagini statistiche e i questionari dell'amministrazione pubblica pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici;
- le informazioni fornite dalle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali e sull'esecuzione del bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica;
- i conti di enti, società e istituzioni senza scopo di lucro fuori bilancio e di altri enti analoghi che fanno parte del settore dell'amministrazione pubblica nella contabilità nazionale;
- i conti dei fondi di previdenza e assistenza sociale.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche. Tali visite possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. In entrambi i casi, gli istituti statistici nazionali, in quanto coordinatori nazionali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 223/09 del Consiglio, supportano la Commissione (Eurostat) nell'organizzazione e nel coordinamento delle visite. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1 l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale e altri dati riservati sono forniti alla Commissione (Eurostat) solo ai fini della valutazione della qualità. Gli esperti in materia di contabilità nazionale che assistono la Commissione (Eurostat) nel quadro delle visite metodologiche si impegnano per iscritto a rispettare la riservatezza dei dati prima di accedervi".

(7) L'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/09. A tale riguardo, la responsabilità delle amministrazioni statistiche nazionali consiste nel garantire che i dati trasmessi siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle norme contabili del SEC 95. Gli Stati membri provvedono a che le amministrazioni statistiche nazionali abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti necessarie all'esecuzione di tali compiti."

(8) L'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee affinché le istituzioni e i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei relativi conti pubblici agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
